

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO D'APPALTO "Programmazione FSC 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura - TELECONTROLLO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA NEL BACINO CANALAZZO DI BRESCELLO, SOTTESO ALLA DERIVAZIONE SUL FIUME PO A BORETTO - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.P. 153/20/00

CUP G16J20000710001

CIG 9298430B2B

IL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE c.f. 91149320359, nel contesto del presente atto indicato con la sigla "CBEC o CONSORZIO o STAZIONE APPALTANTE", in persona del Sig. **Marcello Bonvicini** nato a **Reggio Emilia** il **18.10.1970** c.f. **BNVMCL70R18H223N**, nominato Presidente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 276 di data 26 aprile 2021,

e

la ditta **"IDRAULICA F.LLI SALA SRL"** con sede legale in Concordia sulla Secchia (MO), via Novella n. 1, C.F./P.IVA **0192240364**, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore o Impresa", in persona del suo Legale Rappresentante, Sig. **Umberto Sala** nato a **Mirandola (MO)** il **23.02.1966** c.f. **SLAMRT66B23F240E**,

Premesso:

- che con provvedimento del Comitato Amministrativo del 02.09.2022 n. 472 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della fornitura denominata "TELECONTROLLO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA NEL BACINO CANALAZZO DI BRESCELLO, SOTTESO ALLA DERIVAZIONE SUL FIUME PO A BORETTO - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA" all'impresa Idraulica F.lli Sala srl;

- che tale provvedimento precisava che la sottoscrizione del contratto sarebbe avvenuta solamente ad aggiudicazione efficace e pertanto successivamente alla verifica con esito positivo dei requisiti generali;
- che con lettera prot. 16045 del 21.09.2022 veniva data comunicazione all'Impresa dell'aggiudicazione della fornitura di che trattasi;
- che per motivi d'urgenza, il verbale di consegna sotto riserva di legge è stato firmato in data 13.10.2022;
- che in data 27.10.2022 è stato redatto apposito verbale con cui si è attestato che i controlli eseguiti hanno dato esito positivo e pertanto l'aggiudicazione può considerarsi efficace.
- che l'Impresa non potrà eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore;
- che la sottoscrizione da parte dell'impresa del presente atto e dei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione compreso il protocollo di legalità e il codice di comportamento adottati dalla stazione appaltante. In accordo con le previsioni del protocollo di legalità, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento di cui agli artt. 2 e 3 del protocollo medesimo nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari e a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione di tale denuncia;

- che il Consorzio è in possesso del Documento Unico di regolarità contributiva - DURC – attestante la regolarità dell'Impresa
- che l'iscrizione nella White List della Prefettura della Provincia di Modena è in fase di rinnovo;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il Sig. **Umberto Sala** nella sua qualità su espressa, con il presente atto legalmente e formalmente accetta e si obbliga ad eseguire con contratto "a misura" le forniture con installazione e i lavori accessori, secondo le prescrizioni e come specificati nel capitolato speciale d'appalto e relativi elaborati complementari, occorrenti per la realizzazione della fornitura denominata "TELECONTROLLO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA NEL BACINO CANALAZZO DI BRESCELLO, SOTTESO ALLA DERIVAZIONE SUL FIUME PO A BORETTO – PROVINCIA DI REGGIO EMILIA".

Il contratto prevede la realizzazione dei seguenti interventi principali:

OPERE ELETTROMECCANICHE

- n. 2 Fornitura e installazione di sistema di regolazione e misura delle portate del tipo Flume Gate FG-1050-1804 o similare, costituito da paratoia di regolazione, movimentata da motore alimentato da pannello Fotovoltaico. Il sistema consente la misura del livello di monte e di valle della paratoia, della posizione dello stramazzo superiore, della portata in transito, e il rilievo di vari allarmi di funzionamento, ed è integrato da unità elettronica per la gestione e regolazione in locale/remoto della paratoia, da installare presso sbarramento Tragni e presso sbarramento Cucchetto;
- Fornitura e installazione di un attuatore elettrico per movimentazione pannello superiore paratoia sbarramento Cicalini

OPERE ELETTRICHE

- Quadro distribuzione e quadro comando e controllo paratoia allo sbarramento Cicalini e relativa installazione;
- Quadro comando e controllo e automazione impianto Pratina
- Quadro comando e controllo e automazione impianto Quadra Diavolo
- N. 3 quadri di comando e controllo delle tre paratoie dello sbarramento Enzoletta
- Quadro di comando e controllo n. 2 delle paratoie allo sbarramento San Sisto

STRUMENTAZIONE DI MISURA

- Fornitura e installazione di misuratori di livello radar in diversi siti
- Fornitura e Installazione misuratore di portata all'impianto Valle Re
- Fornitura e Installazione misuratore di portata alla chiavica Scutellara
- Fornitura e Installazione misuratore di portata all'impianto Cantone
- Fornitura e installazione strumentazione per rilievo grado apertura paratoie, stato (aperta/chiusa), movimento (salita/discesa)

TELECONTROLLO

- Fornitura di 8 apparecchiature periferiche per 8 nuovi siti;
- Aggiornamento centro di Telecontrollo di Reggio Emilia per visualizzazione dati in idonea pagina grafica, storicizzazione, archiviazione e attività connesse

La fornitura comprende tutte le installazioni e le attività necessarie per tarature, controlli, messa in servizio e collaudi.

L'oggetto del contratto comprende altresì il contratto di servizio, assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori eseguiti e delle opere fornite e installate nell'ambito del presente intervento.

Il contratto avrà decorrenza dalla data di emissione del "certificato di conformità della fornitura e collaudo degli interventi in appalto e avrà una durata di anni 5, come da offerta migliorativa elemento tecnico, espressa in sede di gara.

Art. 2 - Importo contrattuale dei lavori

L'importo complessivo contrattuale, fatta salva la liquidazione finale, è pari ad € **299.235,39 al netto dell'iva di legge.**

Art. 3 - Documenti

Fanno parte del contratto:

- a) schema di contratto e capitolato speciale d'appalto*
- b) elaborati di progetto (grafici e testuali) posti a corredo della gara di appalto*
- c) piano di sicurezza e coordinamento*
- d) schema di contratto di servizio, assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature*
- e) offerta tecnica ed economica dell'appaltatore*

I documenti di cui alle lettere b), c), d), pur facendo parte del presente contratto, possono non essere materialmente allegati al medesimo

Art. 4 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

Si dà atto che l'impresa ha costituito la **garanzia fideiussoria** a titolo di **cauzione definitiva, mediante la presentazione della garanzia fideiussoria n° 1500563**, dell'importo di € **1.969,42**, emessa da **ITAS Mutua**. Le parti danno atto che sono nulle eventuali clausole in contrasto con l'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 5 - Polizze di assicurazione CAR & RCT/O

Si dà atto che l'affidatario ha presentato copia di **polizza CAR n. 1500183** emessa da ITAS Mutua, con somme assicurate:

partita 1 € **299.235,39**

partita 2 € **300.000,00**

partita 3 € **30.000,00**

Responsabilità civile: € 1.040.000,00

Si dà inoltre atto che l'impresa è in possesso di polizza RCT/O (polizza nr. 0720000145 emessa da OBE Insurance (Europe) Ltd).

Le polizze prevedono degli scoperti e/o franchigie che in caso di sinistro, rimangono ovviamente a carico dell'appaltatore/contraente della polizza.

Sono, comunque, a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose, o a terzi determinato da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 6 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'impresa

Sono a totale carico dell'Impresa:

- gli oneri e gli obblighi tutti specificati nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti richiamati all'art.3;
- ogni qualsiasi altro onere previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici se e per quanto applicabili al Consorzio di bonifica in qualità di stazione appaltante e dal finanziamento di cui alla Programmazione FSC 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura;
- tutte le spese del presente atto e tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sua stipulazione e alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. La stazione appaltante provvederà a comunicare l'importo effettivo delle suddette spese nonché le modalità di pagamento e tempistiche;
- le spese di pubblicità legale relative alla pubblicazione del bando e della procedura di gara;
- tutte le spese di bollo inerente agli atti occorrenti per la gestione della fornitura,

dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza

L'appaltatore dichiara e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie più rappresentative, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti gli interventi.

L'impresa appaltatrice dovrà attuare, pertanto, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono gli interventi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'impresa appaltatrice si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Detti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'impresa appaltatrice è inoltre responsabile in rapporto al CBEC dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subcontraenti nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, contenute in disposizioni di legge e regolamentari a favore dei propri dipendenti. E', comunque fatta salva la facoltà per il CBEC di risolvere il contratto in caso di reiterate o perduranti inadempienze. L'impresa esecutrice è obbligata, infine, a trasmettere al CBEC o al Direttore dei lavori, in coincidenza con

l'inizio delle forniture e ad aggiornare successivamente l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'appaltatore medesimo.

Il grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale costituisce motivo di risoluzione immediata ed automatica del contratto.

Art. 8 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri - Piani di sicurezza

Si dà atto che l'impresa appaltatrice **ha consegnato** in copia alla stazione appaltante **il piano operativo di sicurezza**.

Il piano di sicurezza e di coordinamento è stato predisposto dalla stazione appaltante.

Si richiama l'art. 45 dello schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

Art. 9 -Revisione dei prezzi

Il presente articolo integra e prevale sull'art. 31 dello schema di contratto. Si applica quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 4/2022 e s.m.i., in particolare la revisione del prezzo secondo quanto indicato dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario

La revisione dei prezzi in aumento potrà essere chiesta solo nel caso in cui l'appaltatore sia in regola con il cronoprogramma dell'esecuzione della fornitura e l'esecuzione medesima conforme alle obbligazioni assunte dall'appaltatore medesimo. Inoltre, la revisione non potrà essere richiesta per le forniture contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

L'appaltatore comunica tramite pec le variazioni in aumento superiori al 10%

rispetto al prezzo di contratto. L'invio di tale comunicazione non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di indici Istat (es FOI, IPCA), prezzari con caratteri di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. La stazione appaltante si pronuncia entro 60 giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta, fatta salva la disponibilità delle risorse medesime al momento della richiesta

Art. 10 – Termine per ultimazione forniture con installazione e penalità in caso di ritardo

Lo svolgimento della fornitura e dei lavori accessori dovrà avvenire secondo il cronoprogramma e nell'ordine temporale approvato dal Direttore dei Lavori e dal RUP.

Il tempo utile per ultimare tutte le forniture sarà di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, salvo proroghe debitamente autorizzate.

Nel calcolo del tempo utile sopra-indicato si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, nonché delle possibili interruzioni di alcune installazioni e lavorazioni dovute alle variazioni del livello idrico nei canali.

La pena pecuniaria viene stabilita nella misura dello 1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) all'inizio della commessa rispetto alla data fissata dalla Direzione Generale per la consegna degli stessi ai sensi dell'art. 13, comma 2 oppure comma 3 del capitolato d'appalto;

b) all'inizio della commessa per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del capitolato;

c) alla ripresa della commessa seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Generale per il ripristino delle forniture e dei lavori non accettabili o danneggiati.

e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma delle forniture e dei lavori.

La penale irrogata ai sensi lettera a) è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto alla commessa, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'art. 19 del capitolato. Le penali previste alla lettera e) sono disapplicate se in seguito all'andamento della commessa, l'Appaltatore rispetta la soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo della commessa.

La penale di cui alle lettere b), c) ed e) è applicata all'importo della commessa ancora da eseguire. La penale di cui alla lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 21 del capitolato, in materia di risoluzione del Contratto.

L'importo della penale verrà dedotto dai pagamenti in acconto, qualunque sia la natura delle ragioni prodotte dall'Impresa a propria giustificazione, oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

Oltre che per le situazioni specificate nel capitolato speciale d'appalto, l'eventuale sospensione e la ripresa dei lavori sono regolate dall'articolo 107 del D.lgs n° 50/2016.

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 11 - Finanziamento lavori e Pagamenti - legge 136/2010 e s.m.-

fatturazione

I lavori sono finanziati con fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 nell'ambito del Piano Operativo per l'Agricoltura (POA).

L'importo contrattuale dei lavori sarà liquidato all'impresa con le modalità e nei tempi specificato agli articoli 26 e 27 del capitolato speciale di appalto.

Il pagamento della rata di saldo sarà essere subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo (certificato di regolare esecuzione) e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'emissione del certificato di regolare esecuzione e la sua approvazione, come pure il pagamento della rata a saldo, non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile e non tolgono all'impresa quelle responsabilità che possono alla medesima derivare dal suo contratto e dalle leggi, fra le quali, in particolare le responsabilità previste per l'impresa dagli artt. 1667 e 1669 del codice civile.

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore con il presente contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..

I pagamenti afferenti l'appalto in oggetto devono essere effettuati mediante bonifico bancario sul c/c di seguito indicati:

1. **INTESA SAN PAOLO Ag. Concordia sulla Secchia (MO)**

IBAN **IT 70 P 03069 66736 000000103330**

e le persone delegate ad operare su tale conto sono

- **SALA UMBERTO** nato a **Mirandola (MO)** il **23.02.1966** c.f. **SLAMRT66B23F240E**

2. **BANCO POPOLARE Ag. Mirandola (MO)**

IBAN **IT 79 X 05034 66850 000000008436**

e le persone delegate ad operare su tale conto sono

- **SALA UMBERTO** nato a **Mirandola (MO)** il **23.02.1966** c.f. **SLAMRT66B23F240E**,
- **SALA PAOLA** nata a **Concordia sulla Secchia (MO)** il **28.05.1961** c.f. **SLAPLA61E68C951R**

3. **UNICREDIT BANCA Ag. Poggio Rusco (MN)**

IBAN **IT 33 P 02008 57790 000003691443**

e le persone delegate ad operare su tale conto sono

- **SALA UMBERTO** nato a **Mirandola (MO)** il **23.02.1966** c.f. **SLAMRT66B23F240E**,
- **SALA PAOLA** nata a **Concordia sulla Secchia (MO)** il **28.05.1961** c.f. **SLAPLA61E68C951R**
- **SALA STEFANO** nato a **Mirandola (MO)** il **01.09.1966** c.f. **SLASFN66P01F240D**

4. **CREDEM Ag. Mirandola (MO)**

IBAN **IT 18 W 03032 66850 010000340890**

e le persone delegate ad operare su tale conto sono

- SALA UMBERTO nato a Mirandola (MO) il 23.02.1966 c.f. SLAMRT66B23F240E,
- SALA PAOLA nata a Concordia sulla Secchia (MO) il 28.05.1966 c.f. SLAPLA61E68C951R
- SALA STEFANO nato a Mirandola (MO) il 01.09.1966 c.f. SLASFN66P01F240D

L'appaltatore si obbliga altresì a:

- a) dare comunicazione di eventuali modifiche ai dati trasmessi;
- b) inserire in eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullità assoluta del contratto, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.;
- c) verificare che tale clausola sia inserita anche in eventuali contratti tra il subappaltatore ed i propri subcontraenti, inserendo tale clausola nel contratto di subappalto;
- d) trasmettere alla stazione appaltante copia di tutti contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti ed inserendo nel contratto di subappalto l'obbligo per il subappaltatore di trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i propri subcontraenti, il tutto al fine di permettere alla stazione appaltante l'assolvimento dell'obbligo di verifica delle clausole contrattuali;
- e) dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio Territoriale del Governo, della notizia dell'inadempimento delle eventuali controparti (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n.136/2010, nonché inserire tale clausola nel contratto di subappalto per quanto riguarda il rapporto subappaltatore-proprio subcontraente.

Nei documenti relativi alle operazioni finanziarie tra stazione appaltante ed appaltatore, tra l'appaltatore e subappaltatore e/o subcontraente e tra

subappaltatore e proprio subcontraente dovrà essere riportato il numero di CUP, il CIG indicato in epigrafe al presente atto, l'oggetto del contratto medesimo e la dicitura "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 – Piano Operativo per l'Agricoltura (POA)". Il mancato utilizzo del bonifico ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di violazione di tale obbligato, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Fatturazione: il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale è in regime di split payment. Il pagamento delle fatture avverrà pertanto per il solo imponibile; il Consorzio provvederà direttamente al versamento dell'iva all'erario.

Le fatture dovranno riportare la seguente dicitura "scissione dei pagamenti" ovvero "split payment" ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

In ottemperanza alla legge n. 205 del 27.12.2017, le fatture emesse verso il Consorzio dovranno essere inviate con l'indicazione del "codice destinatario": MJEGRSK

Art. 12 - Risoluzione - recesso- fallimento - definizione controversie

Oltre alle ipotesi specificate nel capitolato speciale d'appalto, la risoluzione ed il recesso sono regolamentati dalla normativa vigente ed in particolare dagli art. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive antimafia.

Il Consorzio, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di

risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

La risoluzione di eventuali controversie, derivanti dalla esecuzione del contratto, che potessero sorgere tra il CBEC e l'appaltatore per le quali non sia raggiunto una transazione o un accordo bonario, sarà deferita al giudice del luogo ove il contratto è stipulato. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Reggio Emilia.

E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 13 – Subappalto

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In sede di offerta l'impresa ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto. Il subappalto potrà essere autorizzato nei limiti di legge.

La stazione provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

I subappaltatori/subcontraenti devono, comunque, essere in possesso sia dei requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali) che dei requisiti tecnico-economici e di idoneità professionale previsti, per l'assunzione di lavori pubblici, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

L'appaltatore si impegna inoltre ad interrompere immediatamente i rapporti di

approvvigionamento con fornitori della filiera colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come previsto dal sopracitato art. 84 ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. white list) ovvero da diniego di iscrizione.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto e relativi suoi allegati si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di appalti di lavori pubblici e alle altre disposizioni di legge, per quanto applicabili ai lavori pubblici nonché al Codice Civile.

Art. 15 - Domicilio dell'Impresa

L'Impresa, pur rimanendo inteso che ogni comunicazione sarà ad essa fatta alla sua sede legale, eleggerà il proprio domicilio presso la sede del Consorzio dell'Emilia Centrale in Reggio Emilia, C.so Garibaldi n° 42.

Art. 16 - Registrazione fiscale del presente atto e sottoscrizione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto; in caso d'uso, il presente atto sarà sottoposto, pertanto, a registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i..

Il presente atto viene sottoscritto mediante firma digitale.

Art. 17 - Posizione IVA e C.F. dell'Impresa

Il numero di partita IVA dell'Impresa è il seguente: **00192240364**

Il codice fiscale dell'Impresa è il seguente: **00192240364**

Fatto, letto approvato e sottoscritto.

IDRAULICA F.LLI SALA SRL

Il Legale Rappresentante

Umberto Sala

Il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

Il Presidente

Marcello Bonvicini